

N. 3026 / 2007 Gen.  
N. 3036 / 07 Rep.  
N. / 07



3026/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, Sezione quarta civile, composta dai

Sigg.:

|            |       |             |                  |
|------------|-------|-------------|------------------|
| D'AGOSTINO | Dott. | Claudio     | Presidente       |
| CAROSELLA  | Dott. | Paola       | Consigliere rel. |
| BUDANO     | Dott. | Giovanni A. | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con ricorso depositato il 27 luglio 2007, notificato l'11 agosto 2007 n.A0/64533 cronol. UNEP in sede deliberata all'udienza del giorno 15 novembre 2007

da

V. S.R.L. (part. I.v.a. ) con sede in C...  
... in persona del legale rappresentante Ing. ...  
..., quest'ultimo anche a titolo personale in qualità di socio, rappr. e difesi dagli Avv.ti ... e ... di Varese e ... di Milano, presso quest'ultima domiciliati, per procura speciale alla lite a margine del ricorso in appello

**APPELLANTI**

contro

FALLIMENTO DI V. S.R.L. in persona del curatore Dr. ... giusta provvedimento autorizzativo del Giudice delegato in data 17 ottobre 2007, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ales-

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.2796/07

Depos. N.

CONTRIBUTO UNIFICATO

*Handwritten signature and notes*

OGGETTO:

opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento

6/12

MOB. G. CIA

A LIB.

sandro [REDACTED], domiciliato presso l'Avv.to [REDACTED]  
[REDACTED] di Milano, per procura speciale alla lite a margine della com-  
parsa di costituzione del grado

**APPELLATO**

e contro

**PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARE-  
SE**

**APPELLATO NON COSTITUITO**

e

**[REDACTED] S.P.A. con sede in Casale Monferrato**

**INTIMATA NON COSTITUITA**

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Varese n.22/07 in data  
13-17 luglio 2007

**CONCLUSIONI**

**Degli appellanti:**

in via preliminare

disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare

in via principale

revocare il fallimento impugnato dichiarato con sentenza n.22/2007

Tribunale di Varese del 13-17/07/2007 per tutte le motivazioni agli  
atti.

Per l'effetto ordinare la restituzione alla società V[REDACTED] Srl del pa-  
trimonio acquisito alla procedura concorsuale, ponendo a carico



dell'erario le spese di curatela.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**Del Fallimento appellato:**

**In via preliminare**

Respingere, poiché infondata in fatto e in diritto, la domanda volta ad ottenere la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare.

**Nel merito in via principale**

Respingere, poiché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate nell'atto di impugnazione degli appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.22/07 emessa dal Tribunale di Varese.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 10 gennaio 2007 la società ~~Galea~~ S.p.a. di ~~Galea~~ ~~Milano~~ depositava, avanti al Tribunale di Varese, istanza per la dichiarazione di fallimento di ~~V...~~ S.r.l., debitrice, nei suoi confronti, dell'importo di euro 5.972,00 portato da decreto ingiuntivo definitivo.

A seguito della desistenza della creditrice istante, il Giudice designato per l'istruttoria del procedimento, ravvisata, negli elementi nel frattempo acquisiti, la sussistenza di una situazione di insolvenza dell'intimata, disonoreva la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero in sede, il quale chiedeva procedersi alla dichiarazione di fallimento.



A tanto il Tribunale provvedeva con sentenza n.22/07 in data 17 luglio 2007, nella riscontrata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge (natura commerciale dell'impresa; requisiti dimensionali; entità dell'indebitamento; stato di insolvenza, quest'ultimo desunto dall'elevato ammontare delle posizioni debitorie nei confronti dell'Esatri per omesso pagamento di contributi assicurativi e previdenziali, oltre che dalla cessazione dell'attività di impresa), previa audizione, all'udienza del 17 maggio precedente, del legale rappresentante della società.

Contro tale sentenza proponeva appello, avanti a questa Corte, la **V** S.r.l., in persona del suo legale rappresentante ing.   (quest'ultimo anche in proprio, quale socio della società fallita, allegando un proprio interesse morale alla rimozione di una pronuncia reputata pregiudizievole), con ricorso depositato in data 27 luglio 2007, regolarmente notificato alla curatela fallimentare e al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Varese, nonché all'originario creditore istante, sulla base di censure riconducibili a due motivi.

In giudizio si costituiva unicamente il Fallimento di **V** S.r.l., contestando le ragioni del gravame e chiedendone il rigetto con rifusione di spese.

La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 15 novembre 2007 e decisa in pari data, con contestuale lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni entro i quindici giorni successi-



Handwritten signature and vertical text on the right margin.

vi.

### Motivi della decisione

Nel contesto dell'atto di appello, diffusamente indirizzato alla contestazione dell'esistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza, si rinviene un preliminare profilo di doglianza che attiene alla iniziativa d'ufficio assunta dal Tribunale, a seguito della desistenza dell'originario e unico creditore istante, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

La censura si rivela fondata, con efficacia assorbente di ogni ulteriore questione.

Giova ricordare che l'art. 6 della legge fallimentare, nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5, ha eliminato ogni riferimento alla iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento - in esso prima contenuto con locuzione di carattere apparentemente ampio e generalizzato, ma in realtà in sede di elaborazione giurisprudenziale circoscritto ai casi di acquisizione della conoscenza dello stato di insolvenza nell'esercizio dell'ordinaria attività giurisdizionale - che resta oggi consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge, e perciò in quelli contemplati dagli artt. 7, 162 e 173.

Per quanto concerne la prima delle menzionate disposizioni normative, la sola potenzialmente rilevante nel caso di specie, si osserva che il suo tenore testuale (*Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'art. 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla*

Per  
P. M. M. C. C.

*irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile) non dà adito a dubbi sul fatto che l'iniziativa del Pubblico Ministero non possa scaturire da una sollecitazione proveniente dallo stesso Tribunale fallimentare che venga, in ipotesi, a trovarsi nella impossibilità di procedere in ragione della desistenza dell'unico creditore istante e tanto meno dal giudice designato per la relativa istruttoria, poiché ciò implicherebbe, nei fatti, la disapplicazione di una norma di carattere inderogabile, voluta dal legislatore allo specifico fine di superare ogni contrasto con il principio del giusto processo sancito dal nuovo articolo 111 della Costituzione.*

Detto in altri termini, si ritiene che la norma, laddove parla di situazioni di insolvenza emerse nel corso di un procedimento civile, si riferisca ad ogni giudizio civile diverso da quello per la dichiarazione di fallimento.

Ne consegue che il Tribunale, dopo la dichiarazione di desistenza dell'unico creditore istante, avrebbe dovuto dichiarare chiusa la procedura e non già disporre la rimessione degli atti al Pubblico Ministero per segnalare l'emersione di una situazione di insolvenza e sollecitare un'iniziativa intrapresa al di fuori dei casi espressamente previsti.



*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

Ne consegue, altresì, che la pronuncia dichiarativa di fallimento emessa all'esito di tale anomalo *modus procedendi*, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della nuova legge fallimentare (che, senza più contemplare l'iniziativa d'ufficio, espressamente circoscrivono il potere di impulso mantenuto in capo al Pubblico Ministero al riscontro dei fatti indicati nell'art. 7 n.1, ovvero alla segnalazione ufficiosa da parte del giudice del procedimento civile nel corso del quale sia emerso lo stato di insolvenza, nessuno dei quali ricorrente nel caso di specie), risulta affetta da nullità assoluta, che come tale va dichiarata, con conseguente assorbimento delle altre censure di merito e di ogni ulteriore istanza.

La natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate, rendono conforme a giustizia un provvedimento di integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27 luglio 2007 da ~~Vincenzo S...~~ e da ~~Y...~~ in proprio contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Varese il 17 luglio 2007, n. 22, così provvede:

dichiara la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento;

spese compensate.

Milano, 15 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ugo P...

IL CONSIGLIERE EST.

*Giuseppe Piccinelli*

IL CANCELLIERE C2  
*Dr.ssa Elisabetta...*

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 29 NOV. 2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2  
*Dr.ssa Elisabetta...*

